



COMUNE DI SAN VINCENZO
PROVINCIA DI LIVORNO

ORDINANZA n° 10 del 07/07/2017

OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI E MATERIALI

IL SINDACO

VISTO D.Lgs 03/04/06 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare:

- **l'articolo 178** ove si afferma che *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel*

consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga”;

- **l'articolo 181** ove è stabilito che *“la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:*

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e) smaltimento”

- **l'articolo 192** il quale prescrive:

“1. l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”,

2. è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”;

- **l'articolo 198** che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- **gli articoli 255 e 256** che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di **abbandono di rifiuti**;

RICHIAMATO:

- che l'obiettivo per lo sviluppo della raccolta differenziata posto dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale e comunale è quello di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e della tutela igienico sanitaria;

- che su tutto il territorio comunale è operativa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e che è altresì attivo il centro di raccolta (stazione ecologica) ubicato in località La Valle;

- che le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono da tempo ampiamente pubblicizzate, anche attraverso la diffusione di materiale informativo fornito dal Gestore dei Rifiuti **SEI TOSCANA**;
- che è possibile trovare informazioni dettagliate sul sito del comune di San Vincenzo all'indirizzo: http://www.comune.san-vincenzo.li.it/pagina1003_informazioni-ambientali.html
- che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali e pertanto è un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;
- che è stato accertato che molti rifiuti destinabili alle raccolte differenziate attive sul territorio comunale, vengono conferiti nei cassonetti della raccolta indifferenziata così da non essere riciclabili;
- che inoltre **persiste l'abbandono di rifiuti sul suolo, che possono nel tempo divenire discariche abusive**;

CONSIDERATO che:

- il mancato conferimento dei rifiuti riciclabili ai servizi di raccolta differenziata attivi, costituisce un danno ambientale dovuto al mancato riciclo di materiale, che impedisce la salvaguardia delle risorse naturali e comporta costi energetici maggiori;
- l'abbandono di rifiuti, anche in prossimità dei cassonetti, oltre a rappresentare un problema di decoro urbano e ambientale, costituisce un problema igienico-sanitario di potenziale rischio per la salute pubblica e pericolo per la sicurezza urbana;

RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 50;

ORDINA

1. E' fatto obbligo a tutti gli utenti di conferire i rifiuti urbani indifferenziati ed i rifiuti riciclabili esclusivamente agli appositi servizi organizzati nel territorio del Comune di San Vincenzo (cassonetti dell'indifferenziato e campane per la raccolta differenziata, servizi di ritiro a domicilio, stazione ecologica), e rispettare le istruzioni per una corretta raccolta differenziata così come riassunte nell'allegato A alla presente ordinanza e rispettare le modalità e l'orario di raccolta carta e cartone – zona centro così come riportato nell'allegato B “regole raccolta carta e cartone –zona centro” ;
2. E' fatto divieto, nell'intero territorio comunale, di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti urbani ed al di fuori degli appositi contenitori;
3. Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese e attività che depositano, scaricano e abbandonano rifiuti e materiali, che sono anch'essi rifiuti, in siti non idonei.

AVVERTE

- che per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza ovvero per chi **abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00**; se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio come previsto dall'art 255 comma 1 del D.Lgs 03/04/06 n. 152 e s.m.i.;
- che, per chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di € 500,00, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» G.U - Suppl. Ordinario n. 128;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.